



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

GRANATA ENRICO

30/04/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 3.12.2019, preceduto da reclamo consegnato il 13.7.2019, i ricorrenti espongono di essere cointestatari di n. 14 Buoni Fruttiferi Postali.

Rappresentano di non aver riscosso dieci dei suddetti BFP, anche se giunti a scadenza trentennale, avendo l'intermediario convenuto offerto in pagamento una somma inferiore a quella spettante in base ai rendimenti riportati a tergo dei titoli, su cui hanno fatto legittimo affidamento. Si tratta in dettaglio del BFP Serie "Q/P", n. ***026, dell'importo di Lire 500.000 emesso il 9.1.1987; del BFP Serie "Q", n. ***028, dell'importo di Lire 500.000 emesso il 7.9.1988; del BFP Serie "Q", n. ***018, dell'importo di Lire 500.000 emesso l'8.7.1988; del BFP Serie "Q", n. ***010, dell'importo di Lire 500.000 emesso il 10.5.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***029, dell'importo di Lire 250.000 emesso il 10.5.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***130, dell'importo di Lire 100.000 emesso il 7.3.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***026, dell'importo di Lire 250.000 emesso il 7.1.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***132, dell'importo di Lire 100.000 emesso il 7.3.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***131, dell'importo di Lire 100.000 emesso il 7.3.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***020, dell'importo di Lire 50.000 emesso il 10.5.1988.

Rappresentano inoltre di aver ottenuto il rimborso di quattro dei 14 BFP per un importo inferiore a quello spettante in base ai rendimenti riportati a tergo dei titoli. Si tratta in dettaglio del BFP Serie "O", n. ***073, dell'importo di Lire 1.000.000 emesso il 18.1.1984;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del BFP Serie "P", n. ***048, dell'importo di Lire 1.000.000 emesso l'8.11.1985; del BFP Serie "P", n. ***018, dell'importo di Lire 500.000 emesso il 7.11.1986; del BFP Serie "P", n. ***010, dell'importo di Lire 500.000 emesso il 9.9.1986.

Chiedono al Collegio di intimare all'intermediario convenuto di provvedere al rimborso dei n. 10 BFP non riscossi e, per i n. 4 liquidati, al pagamento del differenziale rispetto a quanto riscosso, secondo i criteri indicati nella tabella stampata a tergo dei singoli Buoni; chiede altresì al Collegio di intimare all'intermediario convenuto il deposito di copia dei Buoni già riscossi. Chiedono in subordine che il Collegio dia un'esatta indicazione delle condizioni applicabili; in ulteriore subordine, chiedono che le somme siano determinate secondo i tassi indicati nelle timbrature apposte a tergo dei BFP, ove esistenti e, in caso di timbratura multipla, in assenza di certezza temporale sull'apposizione, che siano applicate le condizioni di miglior favore per i ricorrenti. Chiedono comunque, per tutti i BFP, che la somma da rimborsare per il periodo dal 21° anno dall'emissione al 31 dicembre del 30° anno, sia determinata sulla scorta dei criteri espressamente previsti per ogni bimestre stampati a tergo dei titoli e non modificati. Chiedono infine il rimborso delle spese di procedura.

Con le controdeduzioni, l'intermediario resistente osserva che i BFP in questione risultano appartenere alla serie "Q", istituita con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del 13.6.1986 (pubblicato in G.U. del 28.6.1986 n.148).

Evidenzia che il D.M. del 13.6.1986 dispone all'art. 4 che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*. Aggiunge che l'art. 5 del D.M. dispone che *"Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'serie Q/P', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Rileva che detto D.M., e nello specifico la tabella ad esso allegata, stabilisce i tassi di interesse da applicare alla serie "Q" sino al 20° anno dall'emissione, con interesse composto ripartito in scaglioni quinquennali (8%, 9%, 10,50 e 12,5%) e con interesse semplice dal 21° sino al 30° anno, calcolato al tasso massimo raggiunto al 20° annuo (12%), secondo importi bimestrali.

Evidenzia inoltre di aver apposto, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 2, del D.M. del 13.6.1986, sul fronte dei titoli un timbro con la "Serie Q" e sul retro un timbro recante, oltre al riferimento alla serie "Q", la misura dei nuovi tassi di interesse, come indicati nella tabella allegata a detto D.M.. Rileva che, in applicazione del D.M., doveva essere apposto il timbro contenente l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno dall'emissione, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso massimo raggiunto e cioè, per i Buoni in questione, al tasso del 12%.

Osserva che se si fosse attesa la stampa e la messa a disposizione dei propri uffici dei nuovi moduli si sarebbe generato un danno nelle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo di emissione dei Buoni serie "Q".

Rappresenta di aver corrisposto alla parte ricorrente, alla scadenza, esattamente quanto stabilito dagli art. 4 e 5 del D.M. del 13.6.1986 e indicato nel timbro.



Richiama, a sostegno della correttezza del proprio comportamento, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. DT 12.768, del 15.2.2018, nonché gli orientamenti della giurisprudenza di merito in materia.

Afferma che parte ricorrente avrebbe dovuto ben conoscere la serie di appartenenza dei Buoni sottoscritti, essendole stati inequivocabilmente consegnati Buoni della serie "Q".

Premesso che, non essendo titoli di credito, non si applicano ai BFP i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, rileva che parte ricorrente doveva conoscere i rendimenti dei Buoni in questione essendo gli stessi stabiliti dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU., n. 3963/2019.

Osserva che il D.M. del 13.6.1986, nello specifico l'art. 5, stabilisce che sulla parte posteriore del modulo venga apposto un timbro che riporti i nuovi tassi, senza specificarne la posizione; pertanto le informazioni recate dal timbro si sostituiscono alla scritta stampata ovunque il timbro sia apposto. Rileva che a partire dal 16° anno il tasso non cambia, mentre muta la modalità di calcolo degli interessi, da composto a semplice; il decreto ministeriale non prescrive peraltro che il nuovo importo bimestrale sia indicato.

Osserva che è pacifico che è la legge a disciplinare le condizioni di emissioni dei BFP, il che preclude la libera negoziazione fra le parti e comporta il prevalere delle disposizioni normative sulle indicazioni letterali contenute nei Buoni secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 c.c. Afferma che non vi è dubbio che, mediante l'apposizione del timbro relativo alla serie "Q/P", l'intermediario abbia effettuato un rinvio alla disciplina del D.M. del 13.6.1986, recante disposizioni imperative, che prevalgono pertanto sulle clausole negoziali non conformi, a prescindere dalla circostanza se la sottoscrizione del BFP sia anteriore o posteriore alla loro emanazione.

Aggiunge che, essendo il contenuto economico del BFP stabilito dal decreto ministeriale, non è configurabile nel caso di specie una domanda ad oggetto l'adempimento del contratto, ma, al limite, un'azione di annullamento per vizio del consenso ovvero di accertamento di una presunta responsabilità dell'intermediario, peraltro non proposta, ferma comunque la necessità della ricorrenza dei relativi presupposti.

Ritiene erroneo il riferimento, operato in alcune decisioni dei Collegi ABF, alla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 13979/07 poiché tale sentenza aveva ad oggetto un BFP sul quale sin dal momento della sottoscrizione era stato apposto un timbro riportante l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione già al momento della sottoscrizione del titolo. Nel caso in esame, invece, sono stati apposti i timbri come indicato nel D.M. e corrisposti al sottoscrittore esattamente gli interessi e gli importi bimestrali indicati da tale provvedimento.

Chiede che il ricorso sia rigettato, stante la piena osservanza della normativa di riferimento, dovendosi considerare, a tutti gli effetti, i Buoni Fruttiferi oggetto del ricorso quali Buoni della serie "Q".

Con repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente, ribadisce preliminarmente la richiesta di produzione di copia di n. 4 BFP riscossi. Premette una descrizione analitica delle stampigliature apposte sui Buoni in questione. Afferma che le modifiche apposte sui moduli appartenenti originariamente alla serie "O" sono illegittime, in quanto gestite con duplice successiva timbratura e comunque prima dell'esaurimento dei moduli della serie "P", chiedendo che gli stessi siano rimborsati integralmente secondo le condizioni originariamente stampigliate sugli stessi. Ribadisce la richiesta di riconoscimento dei rendimenti dal 21° al 30° dall'emissione secondo gli importi indicati sul retro dei titoli, in quanto non modificati dal timbro successivamente apposto. Ribadisce inoltre le motivazioni del ricorso.

DIRITTO

I ricorrenti, cointestatari di n. 14 Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P chiedono che sia loro riconosciuto il rendimento risultante dalle stampigliature apposte sul retro dei titoli.

Precisano che dei suddetti Buoni, n. 4 sono stati riscossi (BFP Serie "O", n. ***073, dell'importo di Lire 1.000.000 emesso il 18.1.1984; BFP Serie "P", n. ***048, dell'importo di Lire 1.000.000, emesso l'8.11.1985; BFP Serie "P", n. ***018, dell'importo di Lire 500.000, emesso il 7.11.1986; BFP Serie "P", n. ***010, dell'importo di Lire 500.000, emesso il 9.9.1986) chiedendo pertanto il differenziale fra quanto ritengono sia loro dovuto e quanto liquidato.

Non allegano peraltro, in sede di ricorso, copia dei predetti Buoni, formulando richiesta al Collegio di intimarne la produzione all'intermediario resistente.

L'intermediario resistente dovrà pertanto provvedere alla consegna a parte ricorrente di copia dei n. 4 Buoni già riscossi.

Peraltro, la domanda di rimborso integrativo relativa a tali Buoni non può essere accolta, poiché in mancanza delle relative copie non è possibile per il Collegio accertarne la fondatezza.

Quanto alla domanda relativa agli ulteriori 10 BFP, tutti non riscossi ancorché giunti a scadenza, si rileva che tre dei Buoni Fruttiferi in questione risultano appartenere alla serie "Q" (BFP Serie "Q", n. ***028, dell'importo di Lire 500.000 emesso il 7.9.1988; BFP Serie "Q", n. ***018, dell'importo di Lire 500.000 emesso l'8.7.1988; BFP Serie "Q", n. ***010, dell'importo di Lire 500.000 emesso il 10.5.1988)

I sette Buoni Fruttiferi restanti risultano appartenere alla serie "Q/P" (BFP Serie "Q/P", n. ***026, dell'importo di Lire 500.000 emesso il 9.1.1987; BFP Serie "Q/P", n. ***029, dell'importo di Lire 250.000 emesso il 10.5.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***026, dell'importo di Lire 250.000 emesso il 7.1.1988; BFP Serie "Q/P", n. ***130, dell'importo di Lire 100.000 emesso il 7.3.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***132, dell'importo di Lire 100.000 emesso il 7.3.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***131, dell'importo di Lire 100.000 emesso il 7.3.1988; del BFP Serie "Q/P", n. ***020, dell'importo di Lire 50.000 emesso il 10.5.1988. Per tutti i suddetti buoni, ad eccezione del BFP n. ***026, risultano essere stati utilizzati moduli originariamente predisposti per la serie "O".

La parte ricorrente chiede, come precisato nelle repliche alle controdeduzioni, che per tutti i BFP della serie "Q/P", ad eccezione del Buono n. ***026, le venga riconosciuto l'integrale rendimento in base all'originaria stampigliatura apposta sui titoli. Ritiene che le modifiche apposte su moduli appartenenti originariamente alla serie "O" sono illegittime, in quanto gestite con duplice successiva timbratura e comunque prima dell'esaurimento dei moduli della serie "P", e che comunque nella timbratura sovrapposta dall'ufficio dell'intermediario manca un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello dell'emissione, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, il riconoscimento di un importo bimestrale indicato in valori assoluti.

Chiede per il Buono n. ***026 il rendimento relativo al periodo intercorrente dal 21° anno dall'emissione al 30° anno, secondo gli importi bimestrali originariamente indicati sul retro dei titoli.

L'intermediario concentra le proprie difese in ordine alla richiesta relativa al rendimento relativo all'ultimo decennio, sostenendo che, per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione, continua ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice in base al tasso massimo raggiunto e cioè al 12 %, come indicato nel D.M. del 13 giugno 1986 e nel timbro. Ritiene



quindi incongrua la richiesta della parte ricorrente di vedersi corrisposti, per tale periodo, gli interessi al tasso massimo raggiunto dalla serie "P", non essendo applicabili i rendimenti di tale serie ma quelli della serie "Q/P".

Osserva, in via generale, che è la legge a disciplinare le condizioni di emissioni dei BFP, il che preclude la libera negoziazione fra le parti e comporta il prevalere delle disposizioni normative sulle indicazioni letterali contenute nei Buoni secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 c.c. Afferma quindi che non vi è dubbio che mediante l'apposizione del timbro relativo alla serie "Q/P" l'intermediario abbia effettuato un rinvio alla disciplina del D.M. del 13.6.1986, recante disposizioni imperative che prevalgono pertanto sulle clausole negoziali non conformi, a prescindere dalla circostanza se la sottoscrizione del BFP sia anteriore o posteriore alla loro emanazione.

Ciò premesso si rileva che sul fronte dei BFP serie "Q/P" risulta apposto un timbro, con la dicitura "Serie Q/P", in sostituzione dell'indicazione relativa alla Serie "P", previa, se del caso, elisione del riferimento al serie "O". Sul retro del BPF risulta apposto – sopra all'originaria griglia di rendimento relativa ai buoni della serie "O" e a al timbro relativo alla serie "P/O" o, nel caso del Buono fin dall'origine predisposto per la serie "P", sopra all'originaria griglia di rendimento - un timbro con la misura dei saggi di interesse della serie "Q/P" recante la seguente dicitura: "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno".

La possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi Buoni Fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall'art. 5 del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986, ai sensi del quale *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*. Non sembra doversi escludere la possibilità dell'utilizzo, ai fini di quanto previsto dal D.M., di moduli della serie "P" originariamente appartenenti alla serie "O".

Ciò posto, in plurime decisioni su analoghe controversie (cfr., *ex multis*, la decisione n. 12308 del 10.6.2018) questo Collegio ha ritenuto di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del Buono Fruttifero Postale. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *"La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Sul tema è di recente intervenuto il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3 aprile 2020.



Tale decisione premette che “ ... la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, <la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto>, specificando che siffatta modificazione trova <ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.>. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”.

La decisione statuisce quindi che “ ... il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)”.

In conclusione il Collegio di coordinamento, premesso l'accoglimento, nel caso sottoposto al suo esame della “domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno”, enuncia il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.”.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge che l'intermediario, nonostante quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli della serie “Q/P”, mancando nel timbro apposto sul retro dei Buoni della serie “Q/P” non riscossi, sia per quelli per cui è stato utilizzato un modulo originariamente della serie “O” (poi aggiornato a serie P) sia per quelli per cui stato utilizzato un modulo originariamente della serie “P”, la (sola) parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno ed essendosi pertanto ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro dei titoli in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

Va quindi accolta la domanda della parte attrice ad oggetto l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione degli interessi dei Buoni della serie “Q/P” non riscossi secondo le condizioni riportate sul verso dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

qualora non vi abbia già provveduto (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita timbratura sul retro dei Buoni, alla Serie Q/P). Quanto ai BFP della serie "Q", gli stessi non recano alcuna timbratura e pertanto il rendimento degli stessi non può che essere riconosciuto secondo quanto risulta dalla tabella stampigliata sul retro dei titoli, ferma restando l'incidenza sul rendimento degli oneri fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente al rilascio di copia dei titoli già riscossi. Dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA